



PROVINCIA DI VITERBO

REGOLAMENTO SERVIZI, FORNITURE DI BENI ED ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

INDICE

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Forme della procedura in economia
- Art. 3 mercato elettronico, uso degli strumenti elettronici, Consip S.p.A.
- Art. 4 Responsabile del settore e Responsabile del procedimento
- Art. 5 - Programmazione delle acquisizioni
- Art. 6 - Elenchi di operatori economici
- Art. 7- Modalità di individuazione degli operatori economici cui affidare forniture di beni e di servizi mediante procedure in economia
- Art. 8 – Limiti di applicazione per valore economico e modalità di affidamento
- Art. 9 – Atti della procedura e adozione provvedimenti
- Art. 10 - Scelta del contraente

PARTE SECONDA - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

- Art. 11 - Tipologie di Beni e di Servizi in economia
- Art. 12 - Ordinazione e liquidazione di beni e servizi
- Art. 13 - Verifica e regolare esecuzione dei servizi e delle forniture
- Art. 14 – Procedure contabili

PARTE TERZA - ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 15 - Lavori in economia
- Art. 16 - Tipologia di lavori
- Art. 17 - Lavori in amministrazione diretta
- Art. 18 - Revisione prezzi
- Art. 19 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 20 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
- Art. 21 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive
- Art. 22 - Verifica e regolare esecuzione dei lavori
- Art. 23 - Procedure contabili
- Art. 24 - Interventi d'urgenza
- Art. 25 - Lavori di somma urgenza
- Art. 26 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici
- Art. 27 - Disposizioni particolari per beni e servizi convenzionati con categorie protette (*coop. sociali*)
- Art. 28 – Disposizioni particolari per i servizi legali

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 29 - Stipulazione dei contratti
- Art. 30 - Forma del contratto
- Art. 31 - Garanzie
- Art. 32 - Mezzi di tutela nel caso di inadempimenti
- Art. 33 - Tracciabilità finanziaria
- Art. 34 - Pubblicità, comunicazioni e trasparenza
- Art. 35 - Disposizioni finali
- Art. 36 – Entrata in vigore

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il regolamento disciplina il sistema semplificato di procedure per l'acquisizione in economia di servizi e forniture e per l'esecuzione in economia di lavori da parte della Provincia di Viterbo.
2. Il regolamento è emanato sulla base dell'autonomia provinciale di cui agli articoli 117, comma 6, secondo periodo, e 118, commi 1 e 2, della Costituzione, nonché degli articoli 3, comma 4 e 7 del testo unico enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione contenuti nell'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario, il regolamento dà attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 191, comma 2, del testo unico enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell'articolo 125 del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e nel Regolamento di Attuazione del Codice, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Le procedure sono svolte altresì nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di ogni altra disciplina vigente in materia di appalti pubblici.
5. L'acquisizione in economia di beni e servizi, inoltre, viene disposta nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge n° 94/2012 e nella Legge n° 135/2012 (meglio note come spending review 1 e 2), ovvero, prioritariamente, con il ricorso alle convenzioni Consip, al MEPA, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e del D.Lgs n°33/2013- "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
6. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri per I.V.A. ed obblighi previdenziali.
7. Nessuna prestazione di servizi, acquisizione di beni ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente regolamento, eludendo la normativa riguardante le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Articolo 2 - Forme della procedura in economia

1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate con i seguenti sistemi:
 - a) amministrazione diretta, dove le acquisizioni di beni, lo svolgimento di servizi o l'esecuzione di lavori sono effettuate con materiali e mezzi propri della Provincia o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
 - b) a cottimo fiduciario, dove le acquisizioni di beni, lo svolgimento di servizi o l'esecuzione dei lavori avvengono mediante affidamento a soggetti esterni alla Provincia, purché in possesso dei requisiti;
 - c) forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
2. In presenza di interventi misti che comprendono servizi, forniture e lavori, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica il criterio dell'oggetto principale del contratto come previsto dal codice dei contratti.
3. Le forme della procedura devono comunque rispettare il principio di semplificazione ed economicità

dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. L'affidamento di **lavori** in economia, fatti salvi i diversi limiti previsti per particolari fattispecie, non può superare l'importo di 200.000 euro.
5. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono superare l'importo complessivo di 50.000 euro.
6. Le procedure in economia per l'acquisizione di **forniture** e **servizi** sono ammesse per importi inferiori a 200.000 euro. Tale soglia si intende automaticamente adeguata in relazione alle modifiche delle soglie comunitarie previste dall'art. 28 del D.Lgs. 163/2006.
7. Gli importi di cui ai commi precedenti non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento.
8. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici previsti dal presente regolamento.
9. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia concorrono alla determinazione dei limiti di importo del presente regolamento.

Articolo 3 - mercato elettronico, uso degli strumenti elettronici, Consip S.p.A.

1. La Provincia di Viterbo, è tenuta ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. Qualora non si ritenga opportuno ricorrere alle convenzioni Consip (articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – finanziaria 2007), è comunque obbligatorio l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con l'oggetto delle convenzioni stesse.

2. La Provincia di Viterbo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 85 del D. Lgs 163/2006 e dall'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, effettua acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. (di seguito MEPA) per tutte le tipologie di beni e di servizi presenti sui relativi cataloghi elettronici.

L'effettuazione degli acquisti ai sensi del precedente comma avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero direttamente dai cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it

3. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del MEPA di importo inferiore a quello previsto dall'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 si procede, fermo restando il rispetto della normativa vigente, seguendo alternativamente due modalità:

- a) ordini di acquisto diretto (OdA): modalità da adottare per acquisire beni/servizi esistenti sui cataloghi Mepa con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità della Provincia;
- b) Acquisto attraverso richiesta di offerta (RdO): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.

Per acquisizione di beni e servizi presenti nei cataloghi MEPA di importo superiore a quello previsto dall'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e inferiori alla soglia comunitaria si procede attraverso richiesta di offerta. È fatta salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 in tema di procedure negoziate, si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione.

4. Il mancato ricorso al MEPA, o ad altro mercato elettronico previsto dall'art. 328 del D.P.R. 207/2010, dovrà essere adeguatamente motivato nella determinazione a contrattare dal Dirigente del Settore, che dovrà specificare di aver effettuato l'accertamento dell'insussistenza del bene o del servizio oggetto della prestazione nei mercati elettronici disponibili e, ove necessario, evidenziare la motivazione sulla non equipollenza con altri beni e servizi comparabili presenti in tali mercati.
5. Nell'ipotesi di convenzione CONSIP attiva, il Dirigente del Settore interessato, dovrà specificare, nella determinazione a contrattare, l'adesione a tale convenzione o, in alternativa, l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto della convenzione medesima. Tale motivazione verrà riportata nella dichiarazione prevista dall'art. 26 comma 3bis della legge 488/1999, da allegare al contratto.
6. I contratti stipulati senza far ricorso al Mepa e/o Consip devono riportare tra le clausole di recesso dal contratto quella prevista dal comma 13 dell'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito con modifiche nella L. 135/2012 e quella prevista dall'art. 2 del D.P.R. 16/4/2013 N. 62, nel caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche alla luce dei prezzi riscontrabili tramite il MEPA e nelle convenzioni stipulate da Consip, laddove più favorevoli.
7. Il MEPA viene comunque tenuto presente ai fini di verifica della congruità e convenienza dei prezzi.

Articolo 4 - Responsabile del settore e Responsabile del procedimento

1. Per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, la Provincia opera a mezzo di un proprio soggetto responsabile unico del procedimento di cui all'art. 10 e 125 del D.Lgs. 163/06 ss.mm. e per i lavori in possesso dei requisiti stabiliti nell'art. 9, comma 4, del D.P.R. 207/2010.
2. Il responsabile del procedimento coincide con il dirigente responsabile del Settore competente per materia nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nell'ambito degli obiettivi e delle risorse allo stesso assegnate.
3. Il Dirigente, con espresso provvedimento di nomina, può affidare ad altri la responsabilità del procedimento di acquisizione di beni, servizi e lavori ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di mancata nomina, è considerato responsabile del procedimento il dirigente del Settore che effettua l'acquisizione.
4. Oltre ai compiti previsti dal codice dei contratti, il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento in economia e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei relativi contratti.
5. Nella scelta del contraente, il Responsabile del Procedimento si attiene alle procedure individuate dal presente Regolamento.
6. Il Dirigente Responsabile di Settore, può avocare a sé, in qualsiasi momento ancorché già iniziata, la procedura di acquisizione.

Art. 5 - Programmazione delle acquisizioni

1. I Dirigenti dei Settori, quali titolari dei relativi centri di costo, predispongono annualmente entro il mese di gennaio, in coerenza con le previsioni del budget assegnato, il fabbisogno delle acquisizioni di beni, di servizi e di lavori per il corretto funzionamento delle attività ad essi attribuite e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

2. La programmazione:

- a) **per i lavori** in economia avviene mediante l'inserimento degli interventi previsti nel Bilancio di previsione annuale e, ove necessario, nel programma triennale delle opere pubbliche;
- b) **per i servizi e le forniture** in economia avviene in sede di definizione del Piano Esecutivo di Gestione.

3. I Dirigenti dei Settori dell'Amministrazione provvedono ad elaborare le informazioni necessarie per sviluppare i processi di acquisizione da realizzare mediante procedure in economia al fine di:

- a) definire esattamente i fabbisogni da soddisfare tramite acquisizioni in economia;
- b) consentire la programmazione delle acquisizioni in termini di massima efficacia, economicità e snellimento delle procedure;
- c) acquisire ogni elemento utile per consentire all'Amministrazione di orientarsi nei mercati specifici, quali prezzi ufficiali, andamenti di prezzo, tempi di adeguamento tecnologico o di processo dei beni e servizi da acquisire, parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro eventualmente stipulate dalle centrali di committenza (Consip) ecc.

4 Le procedure in economia effettuate ai sensi di legge e del presente Regolamento vengono adottate previa esplicita attestazione e motivazione nelle relative determinazioni dei presupposti che giustificano il ricorso alla procedura in economia.

Articolo 6 - Elenchi di operatori economici

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 125, commi 8, 11 e 12 del D.Lgs 163/2006, la Provincia di Viterbo, per l'affidamento di beni, servizi e lavori in economia, si avvale di uno o più elenchi di operatori economici, da utilizzare, nel rispetto dei principi generali in tema di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici desumibili dal D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, per individuare i soggetti da consultare o da invitare alla gara informale.

2. Gli elenchi degli operatori economici devono essere suddivisi per categorie di attività omogenee e per classi di iscrizione secondo l'importo massimo stabilito nel presente regolamento e/o secondo i requisiti tecnico-economici minimi necessari per l'ammissione alla procedura negoziata, sulla base dei quali il Responsabile del procedimento andrà ad individuare i soggetti da consultare o da invitare a gara informale per l'attivazione della procedura negoziata.

3. Gli operatori economici, per essere iscritti negli elenchi suddetti, devono essere in possesso dei requisiti minimi di qualificazione richiesti dal D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente previste dal medesimo D.Lgs. n. 163/06. Gli operatori economici interessati all'inserimento nell'elenco sono invitati a produrre domanda di iscrizione a mezzo di avviso da pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio e sul sito internet della Provincia di Viterbo.

4. Gli elenchi di operatori economici una volta formati sono aggiornati con cadenza annuale con provvedimenti del Dirigente del Settore competente.

Per formare ed aggiornare gli elenchi degli operatori economici, ciascun Dirigente competente del Settore interessato, è tenuto a redigere e pubblicare un Avviso, da effettuarsi mediante pubblicazione, per almeno trenta giorni consecutivi, dell'avviso sull'Albo pretorio, sul sito internet della Provincia di Viterbo, nonché attraverso eventuali ulteriori forme di diffusione a titolo esemplificativo comunicazione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Viterbo.

L'avviso specifica:

- a) le modalità ed i termini per la presentazione, da parte degli operatori economici interessati, delle richieste di iscrizione in tali elenchi;
- b) i requisiti minimi di capacità giuridica (requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm)
- c) capacità tecnico-professionale (requisiti di ordine professionale), la capacità economico-finanziaria che detti operatori economici devono possedere per essere iscritti negli elenchi stessi;
- d) ulteriori elementi necessari per formare detti elenchi, le eventuali cause di esclusione, modalità di aggiornamento degli elenchi, le modalità di rotazione etc.

5. In ogni caso l'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici che intendano farne parte, con accettazione progressiva delle domande di iscrizione e verifica del possesso dei requisiti richiesti.

6. L'ordine di inserimento degli operatori economici richiedenti l'iscrizione nell'elenco è determinato dall'ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.

7. L'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun impegno da parte della Provincia di Viterbo all'effettivo affidamento di beni, servizi e lavori in economia.

8. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce comunque condizione di esclusiva o preferenziale in relazione ad affidamenti operati dall'Amministrazione mediante procedure in economia.

9. In sede di affidamento a seguito di procedura selettiva, consultazione o diretto, gli operatori economici sono invitati ad attestare con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 il permanere dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale ed economico finanziaria verificati al momento dell'iscrizione nell'elenco degli operatori economici.

10. La cancellazione dall'elenco può essere disposta dalla Provincia di Viterbo nei seguenti casi:

- a) qualora venga accertata la posizione di negligenza dell'impresa o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
- b) quando l'impresa si trovi sotto procedura di liquidazione o di cessazione dell'attività;
- c) quando ricorra, per l'impresa, l'applicazione della normativa antimafia;
- d) qualora l'impresa senza valida motivazione, non presenti offerta in due gare consecutive;
- e) su richiesta scritta dell'impresa.

Art. 7- Modalità di individuazione degli operatori economici cui affidare forniture di beni e di servizi mediante procedure in economia

1. Il Responsabile unico del procedimento individua gli operatori economici da coinvolgere nelle procedure di affidamento di forniture di beni, servizi in economia, secondo i limiti di valore e le modalità previste dal presente regolamento, mediante:

- a) indagine di mercato, è finalizzata ad acquisire informazioni circa l'esistenza di potenziali contraenti, l'eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti, il costo del lavoro e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, le condizioni del contratto che sono disposti a praticare, ed ogni altra informazione utile per valutare la disponibilità del mercato in grado di realizzare le prestazioni necessari per la Provincia, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale;
- b) selezione mediante estrazione da un elenco di soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, formato dalla Provincia di Viterbo, al fine di individuare almeno cinque, per l'affidamento di forniture di beni, servizi e lavori.

Il sorteggio si svolgerà in sede pubblica, non prima di tre giorni dall'avviso, ed alla presenza di almeno due dipendenti in qualità di testimoni. Dello svolgimento del sorteggio si redigerà apposito verbale.

In applicazione del principio di rotazione, non è consentito l'invito per un secondo affidamento di beni, servizi e lavori, ad un'impresa quando altre imprese iscritte negli "Elenchi" non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.

Nel corso di uno stesso anno solare non possono essere affidati ad una stessa Ditta, forniture di beni, servizi e lavori per un importo complessivo superiore a € 200.000,00

2. L'indagine di mercato di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, può essere realizzata:

- a) acquisendo informazioni da siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall'Amministrazione;
- b) acquisendo informazioni da mercati elettronici gestiti da centrali di committenza, dagli enti locali o da Società partecipate ;
- c) acquisendo informazioni da proprie Società partecipate o da altre Amministrazioni aggiudicatrici presenti nel territorio di riferimento che abbiano recentemente affidato forniture di beni e servizi analoghi a quelli che l'Amministrazione intende affidare con procedure in economia;
- d) verificando i requisiti di operatori economici iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni Pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici;

3. Le informazioni acquisite nell'indagine di mercato sono elaborate dal Responsabile del procedimento, al fine di individuare almeno cinque, tali da poter essere consultati per l'affidamento di forniture di beni e servizi ed in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria. Di tali operazioni deve essere redatto verbale, anche in forma di sintetica, firmato e depositato nel fascicolo del procedimento.

4. In casi di particolare rilevanza o complessità, l'indagine viene avviata mediante pubblicazione di avviso preventivo, non vincolante per l'Amministrazione, al fine di valutare le disponibilità del mercato. Quanto ai contenuti dell'avviso, lo stesso deve indicare, come minimo, una succinta descrizione degli elementi essenziali dell'affidamento e della procedura di aggiudicazione che si intende seguire, accompagnata da un invito a prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Articolo 8 – Limiti di applicazione per valore economico e modalità di affidamento

1. Come previsto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti, l'affidamento mediante cottimo fiduciario è consentito per importi inferiori alla soglia comunitaria di € 200.000,00 secondo le modalità contenute nel presente Regolamento, come di seguito riportate.

2. Gli importi monetari si intendono al netto degli oneri per I.V.A. e degli oneri previdenziali. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

4. Il limite degli importi è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria con il meccanismo previsto dall'articolo 248 del Codice dei Contratti.

5. Per le forniture, servizi o interventi di lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati eventualmente anche a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'ente; l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

6. Ai suddetti operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti (requisiti generali) e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).

7. Per forniture, servizi o interventi di lavori di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e della par condicio.

8. L'acquisizione con affidamento diretto, è consentita a prezzi di mercato, previo ottenimento del preventivo da parte della ditta fornitrice.

9. Il Dirigente, responsabile del Settore è responsabile del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, parità di trattamento.

10. In tale caso, il dirigente del settore nella determina dirigenziale, è tenuto a dare adeguata motivazione circa l'impossibilità di ricorrere ad una pluralità di concorrenti e/o l'opportunità di rivolgersi ad un determinato soggetto. In ogni caso l'atto di affidamento deve contenere espressamente l'attestazione della congruità dell'offerta in relazione ai prezzi di mercato. Il contratto si perfeziona a seguito di determina dirigenziale di individuazione del fornitore, sottoscrizione e trasmissione del buono d'ordine alla ditta.

11. Oltre l'importo di Euro 200.000,00 si deve provvedere attraverso le procedure aperte per l'acquisto di beni e servizi applicando le disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

12. Si prescinde dal confronto concorrenziale, previa ampia e documentata motivazione, ogni volta che sussistano le seguenti condizioni:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato garantito da privativa industriale e/o la cui commercializzazione sul territorio italiano sia affidata ad una sola ditta;
- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a € 200.000,00 qualora il ritardo dipenda da fattori sopraggiunti e non preventivabili;
- c) nei casi di estrema urgenza far fronte ad imprevedibili esigenze di protezione civile o di tutela della pubblica incolumità determinati da situazioni imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante, limitatamente a quanto necessario per superare l'emergenza verificatasi e comunque per un importo non superiore a 100.000 euro;

Articolo 9 – Atti della procedura e adozione provvedimenti

1. Il Responsabile del procedimento predispone gli atti necessari per l'avvio del procedimento di affidamento di lavori, beni e servizi in economia.

2. L'avvio della procedura mediante gara informale viene disposta con determinazione a contrattare, nella quale vengono e la lettera d'invito (che contiene tutte le condizioni per la partecipazione alla gara).

3. In tal caso verrà adottata la sola determinazione di affidamento contenente il relativo impegno di spesa, la motivazione in ordine all'impossibilità di ricorrere ad una pluralità di concorrenti e/o l'opportunità di rivolgersi ad un determinato soggetto, nonché l'attestazione della congruità del prezzo offerto, anche eventualmente sulla base di scelte effettuate ed attestate dal RUP e nel rispetto delle condizioni regolamentari.

4. Nel fissare i termini per la ricezione dei preventivi e delle offerte, il Responsabile del Procedimento tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

5. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerte, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo (lettere, fax, e-mail; posta certificata).

6. La lettera di invito, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dei beni, servizi o lavori da eseguire con le relative caratteristiche tecniche e qualitative,
- b) l'importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- c) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso richieste all'affidatario del contratto;
- d) le modalità ed il termine di presentazione dell'offerta;
- e) il termine di validità dell'offerta;
- f) indicazione del luogo e del termine per l'esecuzione della prestazione;
- g) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- h) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i) la possibilità di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida o di non procedere affatto all'affidamento ove le offerte non siano ritenute congrue;
- j) la misura delle penali per i ritardi determinata in conformità delle disposizioni del codice e del DPR 207/2010, nonché il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice.
- k) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- l) la dichiarazione di accettare le condizioni contrattuali contenute nella lettera di invito e dagli eventuali fogli o patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
- n) l'obbligo per l'offerente di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- o) la risoluzione del contratto e quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento;
- p) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non rideterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- q) l'obbligo del contraente di uniformarsi alle norme legislative e regolamenti vigenti;
- r) il nominativo del Responsabile del procedimento;
- s) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

7. Gli interventi dei lavori da eseguire in economia con cottimo fiduciario sono corredati dalla seguente documentazione, qualora strettamente indispensabile, nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti:

- a) relazione illustrativa;
- b) foglio d'oneri e condizioni;
- c) computo metrico estimativo;
- d) elenco prezzi unitari;
- e) elaborati grafici.

8. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 4, predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri, allegato alla lettera di invito.

9. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

10. Oltre all'offerta e all'eventuale documentazione tecnica, deve essere richiesto agli operatori economici concorrenti una dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale gli stessi attestano il possesso dei requisiti generali e di qualificazione richiesti nella lettera d'invito in relazione alla tipologia della prestazione, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dagli appalti, di impegnarsi a presentare, a richiesta della Provincia, la documentazione che comprovi quanto dichiarato, di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi, di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della fornitura o del servizio.

11. Per l'affidamento dei servizi, delle forniture può essere indifferentemente uno dei seguenti criteri:

- a) criterio del "prezzo più basso" qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa; in questo caso non trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte anomale trattandosi di gara informale;
- b) criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti a seconda della natura menzionati nella lettera d'invito con il punteggio attribuito a ciascuno di esso. Per l'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione – registrazione ambientale), caratteristiche estetico funzionali, valore o merito tecnico, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica oltre al costo di utilizzazione ed al rendimento per le forniture. E' ammessa la possibilità di orientare la scelta di beni e servizi secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso il problema della protezione ambientale

12. Le offerte devono pervenire in busta chiusa, con modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza.

Art. 10 - Scelta del contraente

1. L'esame e la valutazione dei preventivi e/o delle offerte viene effettuata in base a quanto stabilito nella lettera d'invito/disciplinare tecnico ed avviene in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
- b) in base al prezzo più basso, in tal caso la lettera invito può prevedere l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 122 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Le buste contenenti le offerte sono aperte, dal Dirigente di Settore, alla presenza di due dipendenti in qualità di testimoni, di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le offerte sono controfirmate dal Dirigente e dai due testimoni. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale firmato dal responsabile e dai testimoni nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell'esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

3. In caso di particolare complessità, la valutazione della scelta del preventivo viene effettuata da apposita Commissione. La Commissione è nominata dal soggetto competente ad effettuare la scelta dell'affidatario del contratto, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composta, da due componenti esperti nel settore a cui si riferisce l'oggetto dell'acquisizione. A carico dei commissari non

devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.

4. Qualora sia stata istituita la commissione di cui al precedente comma 3, la seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l'offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.

5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione del dirigente del Settore. Con la stessa determinazione sono descritte, in relazione all'entità ed alla tipologia dell'acquisto di beni, di servizi o di lavori, le diverse fasi di svolgimento della procedura di cottimo fiduciario, dando compiuta motivazione della scelta del contraente e viene assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

6. Il dirigente del Settore provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

7. Nei casi di affidamento diretto entro il limite di valore di cui all'art. 8, comma 7 del presente regolamento, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Codice dei Contratti (rilevazione ISTAT dei prezzi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale), ai fini della verifica della congruità e della convenienza dei prezzi, il Responsabile, può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico (cd MEPA), anche di CONSIP o di altre pubbliche amministrazioni.

PARTE SECONDA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Articolo 11 - Tipologie di Beni e di Servizi in economia

1 L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione agli oggetti come di seguito individuati nel presente Regolamento.

Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi provinciali o, comunque a carico della Provincia, relativi a:

- Acquisto di apparecchiature e materiale, manutenzione e riparazione impianti elettrici, idraulici e termici, compresa la fornitura e posa di pannelli solari e fotovoltaici;
- Acquisto, noleggio di apparecchiature e materiale, manutenzione e riparazione impianti tecnologici, impianti di telecomunicazione e sistemi informatici;
- Acquisto, noleggio, installazione, assistenza e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio, comprese le macchine da stampa e le apparecchiature per sistemi di telecomunicazione;
- Acquisto, noleggio, installazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche in genere, di amplificazione, di registrazione e diffusione sonora, di allarme, di videosorveglianza, ecc.
- Acquisto, noleggio, posa, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili;

- Acquisto, noleggio, posa, manutenzione e riparazione di arredi scolastici e attrezzature per aule e laboratori;
- Acquisto di materiali di cancelleria, e di ufficio, compreso il materiale di consumo delle attrezzature d'ufficio;
- Acquisto, noleggio, manutenzione di automezzi, imbarcazioni, natanti, draghe, pontoni, macchine agricole, ecc. e acquisto di pezzi di ricambio e accessori;
- Fornitura distributori automatici di alimenti e bevande;
- Fornitura e posa di cartellonistica, insegne, pannelli segnaletici per interni ed aree esterne;
- Fornitura con posa di tende da interno e da esterno e di altri complementi d'arredo;
- Acquisto di carburanti, lubrificanti e combustibile per riscaldamento;
- Acquisto di prodotti per l'igiene e la pulizia;
- Acquisto di materiale di ferramenta;
- Acquisto di libri, giornali, riviste, manuali, pubblicazioni in generale anche su supporto informatico e in abbonamento;
- Acquisto di banche dati italiane e straniere, anche in abbonamento;
- Fornitura di beni e materiali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la protezione del personale e per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche;
- Fornitura di divise e vestiario, compresi i servizi sartoriali;
- Acquisto di attrezzature e di materiale tecnico (quali ad es.: piantine, terricciati, fitofarmaci, vasi, pali di sostegno, reti, ecc.) occorrenti per la delimitazione di aree di rilevanza ambientale e faunistico-venatoria, per lo svolgimento delle attività di recupero e manutenzione dell'ambiente naturale, per il disinquinamento delle acque e per la prevenzione dei danni da fauna;
- Acquisto di armi e munizioni e materiale di consumo per l'espletamento delle attività degli agenti della Polizia Provinciale;
- Acquisto di materiale, attrezzature, animali e servizi per attività di ripopolamento e gestione fauna;
- Servizi legali e notarili;
- Servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo;
- Servizio di lavanderia;
- Servizi di autonoleggio, anche con conducente, servizio di taxi;
- Servizi di smaltimento dei rifiuti e di smaltimento dei beni di proprietà provinciale dichiarati "fuori uso";
- Servizi di pulizia e igienizzazione;
- Servizi di derattizzazione e disinfestazione di locali
- Servizi di trasloco, trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio, compreso il trasporto di beni artistici;
- Servizi di valutazione del patrimonio di proprietà provinciale o in uso alla Provincia;
- Spese per telefonia fissa, mobile e per la trasmissione dei dati;
- Spese postali, telegrafiche o per agenzie di recapito o corrieri, telefax;
- Spese per utenze (energia elettrica, acqua e gas);
- Servizi di rilegatura, di riproduzione, di editoria, di stampa e di pubblicità, compresa la pubblicità legale;
- Servizi di comunicazione e informazione;
- Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
- Servizi di interpretariato e traduzione;
- Servizio sostitutivo di mensa mediante l'acquisto di buoni pasto;
- Servizi contabili, fiscali, finanziari e bancari
- Servizi di riscaldamento e condizionamento d'aria, compresa la pulizia e la manutenzione di impianti elevatori;
- Spese per servizi, software, beni e canoni informatici;

- Servizi di consulenza, studi, ricerca e innovazione;
- Servizi allestimento e gestione mostre;
- Servizi di formazione professionale;
- Servizi di catalogazione e informazione turistica;
- Servizi di consulenza per la gestione degli strumenti di programmazione;
- Servizi di collocamento e reperimento di personale, compresa la somministrazione di lavoro;
- Servizi connessi all'espletamento di concorsi, comprese le eventuali prove di preselezione;
- Servizi inerenti la formazione e l'aggiornamento del personale;
- Abbonamento a servizi di consulenza;
- Servizi di Ingegneria e Architettura (progettazione, direzioni lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e altre attività connesse alla realizzazione e esecuzione di opere pubbliche, compresi gli studi di prefattibilità o fattibilità ambientale, l'acquisizione di pareri e certificazioni, ecc.) solo entro il limite di € 40.000;
- Servizi di rilievo, aggiornamento ed elaborazione di dati territoriali, ambientali e cartografici;
- Servizi per la raccolta dati e per indagini e rilevazioni statistiche;
- Servizi per la vigilanza e la custodia di aree ed edifici di competenza della Provincia;
- Servizi di rilievo e monitoraggio dell'utilizzazione del trasporto pubblico;
- Spese di rappresentanza:
 - per ricevimenti, cerimonie ufficiali, manifestazioni di natura protocollare, iniziative pubbliche, eventi, per fini di cortesia, di ospitalità, in base ad accordi o su inviti ufficiali, anche di rappresentanti esteri, funzionari o personalità pubbliche rappresentative di enti o istituzioni, quando viene interessata la Provincia come soggetto istituzionale espressivo della comunità locale
 - per gemellaggi con comunità estere o locali;
 - per attività promozionali all'estero svolte da amministratori locali, previa autorizzazione agli amministratori del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio attestante la conformità dell'iniziativa con i fini istituzionali dell'ente o diretta attestazione nel caso vi partecipino il Presidente dell'Ente o il Presidente del Consiglio;
- Spese per partecipazione a convegni, iniziative, studi nell'ambito dei fini istituzionali dell'ente;
- Servizi di gestione impianti tecnologici stradali;
- Indagini geognostiche, accertamenti, frazionamenti, operazioni e rilievi urgenti o di particolare natura e specializzazione;

2. Possono, altresì, essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori.

Articolo 12 - Ordinazione e liquidazione di beni e servizi

1. L'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata con un contratto, oppure con l'ordine, con il quale il dirigente del settore dispone l'acquisizione dei beni e dei servizi, sempre nel rispetto delle vigenti norme giuscontabili in materia di impegno di spesa.

2. Il suddetto atto di ordinazione contiene obbligatoriamente almeno:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
- c) la qualità e la modalità di esecuzione;
- d) i riferimenti contrattuali e contabili, con le indicazioni stabilite dall'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (capitolo di bilancio, numero determinazione di impegno di spesa);

- e) la forma di pagamento;
- d) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Il responsabile di cui all'articolo 4, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

- a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
- b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì certificato di regolare fornitura per interventi di importo inferiore a 40.000 euro.

Articolo 13 - Verifica e regolare esecuzione dei servizi e delle forniture

1. Per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, fatta esclusione per gli incarichi tecnici professionali e dai singoli contratti, la regolare esecuzione è attestata dal responsabile di cui all'articolo 3, mediante apposizione, ad acquisizione avvenuta, del visto sulla fattura emessa dall'operatore economico fornitore.

2. Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro, la regolare esecuzione è attestata mediante certificato di regolare fornitura dei servizi e dei beni sottoscritto entro 30 giorni dall'acquisizione dal responsabile di cui all'articolo 4

Articolo 14 – Procedure contabili

1. I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto, a decorrere dalla data della verifica della conformità della prestazione o dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

2. Al pagamento delle spese in economia si provvede ai sensi dell'articolo 191, comma 2, del testo unico enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

3. I responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

PARTE TERZA ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 15 – Lavori in economia

1. La seconda sezione del regolamento disciplina il sistema di procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte dell'Amministrazione provinciale, con riferimento alla normativa per la semplificazione dei procedimenti di spesa contenuta nell'articolo 125 del Codice dei contratti e alla normativa di cui Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 207/2010, Parte II - Tit. VIII – Capo III.

2. Come previsto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti, l'affidamento di lavori in economia è consentito per importi inferiori alla soglia comunitaria e fino a € 200.000,00 secondo le modalità contenute nel presente Regolamento.

3. Il limite di euro 200.000,00 si intende al netto dell'I.V.A. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione del suddetto limite di importo previsto dal presente regolamento.

4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

5. Il limite del suddetto importo è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria con il meccanismo previsto dall'articolo 248 del Codice dei Contratti.

6. Per tutti i casi di esecuzione di lavori in affidamento diretto previsti nel presente regolamento, si dovrà applicare un ribasso percentuale, pari alla media aritmetica dei ribassi risultanti nelle ultime procedure di gara espletate dall'Amministrazione, e comunque non può essere inferiore all'8%.

Articolo 16 - Tipologia di lavori

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 6, del "Codice", (al netto di IVA) possono essere eseguiti in economia entro i limiti di valore economico e secondo le modalità di affidamento indicate nel precedente articolo 8 del presente regolamento, le seguenti tipologie di lavori:

- a) *manutenzioni e riparazioni, compreso l'acquisto di materiali e oggetti necessari per la loro esecuzione, per la sicurezza delle strade e ciclabili o comunque per esigenze di viabilità quali:*
 1. *manti di usura del piano viabile;*
 2. *sovrastutture stradali e pavimentazioni;*
 3. *corpo stradale nelle sue varie parti;*
 4. *opere d'arte, di presidio e di difesa;*
 5. *fossi, canali, alvei e relativi manufatti;*
 6. *opere in verde e di sistemazione idraulico-forestale e di bonifica ambientale;*
 7. *barriere, opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale;*
 8. *fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze del demanio stradale;*
 9. *pulizia dei piani viabili;*
 10. *sgombero della neve e di materiali franati;*
 11. *spargimento sale per disgelo nel periodo invernale;*
 12. *consolidamento e bonifica di pendii;*
 13. *rimozione di massi pericolanti o di qualsiasi tipo di ingombro o pericolo sulle strade;*
 14. *impermeabilizzazione di manufatti;*
 15. *giunti tra gli impalcati, apparecchi di appoggio e manufatti in genere;*
 16. *sistemazioni accessi ed opere per assicurare la continuità alle proprietà interessate da espropri;*
 17. *demolizione e sistemazione di immobili interessati da espropri;*
 18. *impianti radio-telefonici, elettrici, idraulici, irrigui e di ventilazione;*
- b) *Lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di locali di proprietà provinciale, quali sedi provinciali, edifici scolastici e in genere tutti gli immobili appartenenti al patrimonio provinciale, con i relativi impianti, infissi e manufatti;*
- c) *Lavori di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti presi in affitto nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;*
- d) *Lavori di completamento in caso di rescissione o risoluzione di contratto quando ciò sia necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione degli interventi nei tempi originariamente previsti;*
- e) *Riparazioni straordinarie degli edifici demaniali e di quelli in locazione ove l'obbligato non provveda;*
- f) *Lavori di manutenzione e ripristino di ambienti naturali, tutela zone umide e pulizia laghi;*
- g) *Lavori di posizionamento, manutenzione e rimozione strumentazione per rilevazione traffico*
- h) *Lavori complementari ad opere già realizzate.*
- i) *Lavori in economia contemplati nel contratto di appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di affidamento, disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010;*

- j) *Le opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto, ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale (e quindi nel procedimento ad evidenza pubblica) e sempre che nel quadro economico di progetto sia previsto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 178, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010; l'assegnazione di tali lavori può essere affidata direttamente all'appaltatore nel limite di 100.000 euro, purché il responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e convenienza.*

Articolo 17 - Lavori in amministrazione diretta

1. In amministrazione diretta possono essere eseguiti gli interventi indicati al precedente art. 1, la cui spesa non potrà eccedere l'importo corrispondente ad Euro 50.000,00 (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 125, comma 5, del "Codice".

Art. 18 - Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto.

Art. 19- Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 4, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 20 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 4, o se nominato, dal direttore dei lavori, secondo le specifiche disposizioni contenute nel foglio d'oneri e condizioni con riferimento ai singoli interventi mediante acconti su presentazione di fattura accompagnata da relazione di regolarità tecnica, oppure acconti sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel foglio d'oneri e condizioni. Il saldo finale sarà corrisposto, ad intervento ultimato, sulla base di fattura o dello stato finale. La liquidazione ed il pagamento avranno luogo a seguito di accertamento della regolare esecuzione.
2. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione, devono essere corredati:
- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) dei pagamenti già effettuati;
 - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
 - k) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
3. Il pagamento del corrispettivo è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e

fiscale.

Art. 21 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

2. Qualora la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta al una perizia suppletiva nelle forme e nei limiti previsti dal Codice dei Contratti e del Regolamento di Attuazione di cui al DPR 207/2010.

Art. 22 - Verifica e regolare esecuzione dei lavori

1. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, la regolare esecuzione è attestata dal responsabile di cui all'articolo 4 o dal direttore dei lavori se persona diversa, mediante apposizione, a lavori finiti, e tenuto conto della fattura emessa dall'operatore economico esecutore.

2. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro, la regolare esecuzione dei lavori è attestata dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto entro 30 giorni, o diverso termine espressamente previsto dal foglio d'onori e condizioni, dall'ultimazione dei lavori dal responsabile di cui all'articolo 4 o dal direttore dei lavori se persona diversa e, nei casi previsti, dal legale rappresentante dell'operatore economico che ha eseguito i lavori.

Art. 23 - Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si provvede ai sensi dell'articolo 191, comma 2, del testo unico enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO IV DISPOSIZIONI SPECIALI ED INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 24 - Interventi d'urgenza

1. Qualora ricorra l'ipotesi di interventi d'urgenza prevista dalla normativa vigente, il responsabile di cui all'articolo 4 redige apposito verbale nel quale devono essere indicati i motivi dello stato dell'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per la rimozione dello stato di urgenza. Esso è corredato da perizia estimativa dei costi dell'intervento, documenti che saranno approvati con determinazione anche al fine di autorizzare la spesa.

2. Per interventi d'urgenza si intendono quelli determinati da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo e di danno per persone, animali o cose, ovvero per la salvaguardia ambientale, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale, ovvero per interventi di competenza della Polizia Provinciale e pubblica calamità.

3. Il ricorso all'esecuzione di lavori d'urgenza è determinato da eventi eccezionali ed imprevedibili e non deve mai dipendere da ritardi imputabili all'Amministrazione.

4. La deroga consentita per i lavori urgenti, alle ordinarie disposizioni in materia di lavori pubblici, proprio perché consegue ad una situazione eccezionale deve essere necessariamente limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza della suddetta situazione.

Art. 25 - Lavori di somma urgenza

1. In presenza di circostanze determinate da un evento eccezionale o imprevedibile, a norma dell'articolo 191, comma 3, del D. Lgs 267/2000 e delle leggi in materia di lavori pubblici, che richiedono senza alcun indugio interventi di somma urgenza, il responsabile di cui all'articolo 4 o il tecnico che per primo si è recato sul posto, provvede alla redazione di apposito verbale ai sensi del precedente articolo 24, e può disporre l'esecuzione dei lavori necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, omessa qualsiasi formalità, sempre nei limiti di 200.000,00 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e secondo quanto stabilito dall'art. 15 del presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori d'urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Dell'evento il tecnico deve dare immediata comunicazione al dirigente del settore.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico redige entro sette (7) giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla formalizzazione dell'impegno di spesa e all'approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori non conseguano l'approvazione del dirigente competente, il responsabile di cui all'articolo 4, procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del testo unico enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ordinazione è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine, e comunque secondo quanto stabilito nell'art. 191 del Tuel.

Art. 26 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei contratti, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice dei contratti;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice dei contratti;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnico-amministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei contratti, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con

sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), fino all'importo di € 40.000 euro sono affidati, mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto l'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualunque per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

- 1) condizioni favorevoli per la Provincia desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
- 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo;
- 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
- 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
- 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
- 6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne alla Provincia o ad altre risorse messe a disposizione dalla Provincia;
- 7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a), con applicazione dei criteri minimi di rotazione di cui al comma 4.

3. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 2, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

4. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente pari o superiore a 50.000,00 euro;

b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza, intendendosi per conclusione l'approvazione del progetto nel caso di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'approvazione del regolare certificato di esecuzione nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza

Art. 27 - Disposizioni particolari per beni e servizi convenzionati con categorie protette (coop. sociali)

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, comprese quelle in difficoltà economica.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 28 – Disposizioni particolari per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice dei contratti, numero di riferimento

CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a 20.000,00 euro, per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

2. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza, non ricompresi nella disciplina degli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza contenuta nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in attuazione della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244:

- a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) prestazioni notarili;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

3. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 29 - Stipulazione dei contratti

1. L'Amministrazione stipula i contratti tenendo conto:

- a) della necessaria effettuazione delle verifiche previste dal D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm. e da altre disposizioni di legge e di regolamento in ordine alla posizione del contraente prescelto ed alla sua capacità a contrattare;
- b) delle condizioni e dei tempi per la formalizzazione stabiliti dall'art. 11 e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm., con particolare riferimento al rispetto del termine dilatorio ed alle possibili eccezioni allo stesso e al rispetto delle informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/06 ss.mm..

Art. 30 - Forma del contratto

1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta della Provincia di Viterbo.
2. Per le forniture di beni, servizi o esecuzione di lavori, il contratto di importo superiore a 40 mila euro, è stipulato mediante scrittura privata autenticata, anche eventualmente in forma elettronica.
3. Il contratto di importo inferiore a 40 mila euro può essere stipulato attraverso scrittura privata, utilizzando anche le forme di uso commerciale, quali la lettera commerciale ovvero buono di somministrazione con i quali si dispone l'ordinazione dei beni, servizi, e lavori. In tali atti devono essere riportati, oltre alla accettazione delle parti in merito alle prestazioni definite, le clausole e le condizioni essenziali dell'atto, rimandando per quanto restante ai contenuti della lettera di invito o del capitolato o disciplinare tecnico.
4. Per importi fino al limite di euro 5.000,00 il contratto può consistere nell'emissione di ordini di somministrazione.
5. E' sempre fatta salva la conclusione del contratto in forma pubblica amministrativa, o con scrittura privata autenticata dal Segretario Generale per qualsiasi importo, quando ritenuto opportuno per la

complessità della prestazione o per qualsiasi altra ragione, senza necessità di espressa motivazione. Sono iscritti a Repertorio solo gli atti conclusi per atto pubblico amministrativo o per scrittura privata autenticata dal Segretario Generale.

6. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria, in presenza dell'ufficiale rogante, e l'imposta di bollo, sono a carico della ditta, restando a carico della Provincia, la sola IVA.

Art. 31 - Garanzie

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento del cottimo fiduciario sono esonerati dal prestare la cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 40 mila euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'articolo 113 del Codice dei Contratti.

3. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per l'esecuzione di lavori inferiori a 40 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dall'obbligo di stipulare la polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione a condizione che siano muniti di polizza di responsabilità civile per danni a terzi, di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti.

Art. 32 - Mezzi di tutela nel caso di inadempimenti

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il responsabile di cui all'articolo 4, si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 239 (transazione) e 240 (accordo bonario) del Codice dei contratti.

Art. 33 – Tracciabilità finanziaria

1. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie).

2. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture, devono:

- utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;
- inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
- comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla Provincia entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

- dare immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente)
3. Nella lettera di invito, nell'ordine, ovvero nella fattura deve essere riportato il CIG di gara
 4. La Provincia si riserva di eseguire gli opportuni controlli previsti dalla norma citata.

Art. 34 - Pubblicità, comunicazioni e trasparenza

1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 124 del D.Lgs. 163/06 ss.mm. per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria.
2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm è soggetto ad avviso di *post*-informazione mediante pubblicazione sul sito web della Provincia. Entro il 31 gennaio di ogni anno devono essere pubblicate sul sito web della stazione appaltante le informazioni di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 concernenti tutti gli affidamenti a prescindere dall'importo. Tali informazioni devono essere altresì inviate all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici che le pubblica sul proprio sito web.

Art. 35 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 36 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, entra in vigore ai sensi dell'art. 94, comma 3, dello Statuto, entra in vigore decorsi trenta giorni consecutivi dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.
2. Da tale data sono abrogati il Regolamento provinciale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 24.01.2001 e s.m.i, nonché il Regolamento per le forniture di beni e prestazioni di servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale, n. 64, in data 27.07.2007, oltre ad ogni altra disposizioni provinciale in contrasto con quanto previsto nel presente regolamento.